

Il Ministro dei Lavori Pubblici

DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

Div. III^a/A.E
N. 617

VISTO il decreto interministeriale 17.6.1968 n. 668 con il quale è stata assentita alla Società Italsider - Stabilimenti di Piombino - la concessione di derivare dalla falda artesiiana in Comune di Piombino (prov. di Livorno), iscritta al n. 250 del 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno, a mezzo di n. 4 pozzi perforati in terreno di proprietà della stessa Società in località Vignarca, medi moduli 1,20 (litri/sec 120) d'acqua per gli usi vari dello stabilimento;

VISTO il D.M. 3.6.1974 n. 440 con il quale la Società Acciaierie di Piombino, a seguito di atto di concentrazione aziendale 16.7.1971 n. 25212 di repertorio della "Italsider" S.p.A. è stata riconosciuta titolare della concessione di che trattasi;

VISTA l'istanza 12.2.1965 - corredata da progetto di parata, redatto dall'Ufficio Tecnico della Società stessa - con il quale la "Italsider" S.p.A. ora Società Acciaierie di Piombino, in pendenza del perfezionamento della concessione su menzionata, ha chiesto la concessione di derivare dalla stessa falda artesiiana a mezzo di altri tre pozzi perforati nella medesima località "Vignarca" del Comune di Piombino, l'ulteriore portata da moduli 0,90 (litri/sec. 90), ad integrazione di quella di moduli 1,20 (litri/sec. 120) già concessa con il su citato D.Int.le 17.6.1968 n. 668, per gli stessi usi industriali dello stabilimento di Piombino;

RITENUTO che l'uso dell'anzidetta derivazione è assimilato



Il Ministro dei Lavori Pubblici

= 2 =

a quello potabile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del T. U. 11.12.1933 n. 1775, giusta circolare ministeriale 14.1.1967 n. 20, e che pertanto trattasi, nella fattispecie, d'istanza di aumento di portata di una "grande" derivazione;

VISTI gli atti della completa istruttoria, esperita a norma di legge sulla istanza anzidetta - la cui titolarità, a seguito del sopracitato atto di concentrazione, è stata assunta dalla Società Acciaierie di Piombino - dai quali risulta che avverso l'istanza in esame sono state presentate le seguenti opposizioni:

- da parte dell'Ente Maremma con atto 14.4.1969, perchè nella zona si erano verificati fenomeni di cedimento del terreno con lesioni alle strutture dei fabbricati ivi esistenti, nonchè fenomeni di combustione sotterranea;

- da parte dei signori Martelli, Moschini, Giuli, Rosselmini, Ciomini, Filipponi e Pinone, in sede di visita d'istruttoria e poi con esposto 7.6.1969, per appoggiare l'opposizione dell'Ente Maremma ed anche per fare presente che una diminuzione dei livelli della falda idrica - dovuta appunto all'emungimento da parte della "Italsider" - avrebbe comportato un danno all'espansione agricola della zona, in quanto gli agricoltori dovrebbero adeguare gli impianti di pompaggio con costi di esercizio elevati e non sempre economici ai fini aziendali;

CONSIDERATO che alle suddette opposizioni ha controdedotto la Società istante con atto in data 13.8.1969;

CONSIDERATO, nel confronto delle opposizioni presentate



Il Ministro dei Lavori Pubblici

= 3 =

te Maremma, e dalle altre ditte oppponenti, che dagli accertamenti e degli studi effettuati dall'Ufficio del Genio Civile di Livorno (relazione 8.11.1974 n. 3380) e dal Dr. W. Brugner del Servizio Geologico d'Italia (relazione 20.1.1975) sia sul mentato fenomeno di bradisismo, sia sull'andamento delle falde acquifere in questione, è risultato quanto segue:

a) il prelevamento delle acque artesiane operato dalla Società "Italsider" a mezzo dei pozzi di che trattasi, non ha alcuna influenza sugli strati superficiali del terreno e sui dissesti lamentati dagli oppponenti. Per quanto riguarda i fenomeni di combustione, essi non hanno nulla a che vedere col problema idrologico in quanto si tratta di casuali combustioni di piancole lenti di torba affioranti, che potrebbero continuare a bruciare ancora per qualche tempo;

b) le prove di pompaggio dai pozzi della Società acciaieria di Piombino eseguite dalla Sezione Idrografica di Pisa, giustificate dalla relazione 29.11.1971 n. 2074 per portate comprese tra 1/sec. 200 e 290, e quindi superiori a quelle risultanti dalle concessioni già assentite e quelle, oggetto delle istanze in argomento (in totale circa 1/sec. 275), non hanno messo in luce alcuna interferenza né sui livelli, né sulle portate emunte dalle falde superficiali; solo nei confronti di pozzi vicini, di profondità superiore a circa m. 50 (ad es. il pozzo Luciani), è stata riscontrata una leggera interferenza, valutabile, in termini di portata, nella diminuzione di circa il 4% della portata massima emungibile, e quindi, non tale da alterare in modo apprezzabile la funzionalità dei pozzi stessi.



Il Ministro dei Lavori Pubblici

= 4 =

CHE, comunque, in relazione a quanto sopra e a tutela dei diritti dei terzi, già legalmente precostituiti, è stato inserito nell'art. 3 del disciplinare integrativo di concessione 17.5.1976 n. 3742 di repertorio, l'obbligo per la Società concessionaria di osservare le eventuali prescrizioni che il competente Ufficio statale riterrà opportuno adottare in qualsiasi momento per eliminare ogni interferenza; in particolare poi, viene disposto di tenere sotto controllo i pozzi in questione per determinare l'andamento delle falde acquifere, sia agli effetti delle possibili interferenze coi pozzi vicini, sia in relazione al lamentato fenomeno della subsidenza dei terreni;

CONSIDERATO, per quanto concerne la tutela delle acque dall'inquinamento, che è stato inserito nell'art. 3 del citato disciplinare di concessione, l'obbligo ad eseguire le opere che saranno ritenute necessarie dalla competente autorità sanitaria, nel rispetto della normativa di cui alla legge 10.5.1976 numero 319 e successive disposizioni;

RITENUTO che la richiesta derivazione ad uso industriale è compatibile con le indicazioni del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, che le opposizioni delle ditte Maremma e delle altre ditte, sono da respingere per quanto non se ne sia tenuto conto nelle premesse del presente decreto e del disciplinare e che pertanto può essere assentita alla S.p.A. Idrocimica di Piombino la chiesta concessione in sanatoria di derivare la portata di mod. 0,90 (litri/sec. 90) ad integrazione di quella di mod. 1,20 (litri/sec. 120) già concessa con il D. 17.5.1976 n. 3742 di repertorio.



Il Ministro dei Lavori Pubblici

= 5 =

17.6.1968 n. 668 per gli usi industriali dello stabilimento di Piombino;

CHE le opere relative alla derivazione in esame sono state già attuate e che, pertanto, nel disciplinare di concessione non vengono stabiliti termini per la loro esecuzione, ma soltanto per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni;

CHE la nuova concessione avrà la stessa durata di anni 70 (settanta) e la stessa decorrenza dal 17.6.1968 stabilita nell'art. 6 del disciplinare 12.4.1966 n. 12252 di repertorio, posto a base dell'originaria concessione;

VISTO il disciplinare n. 3742 di repertorio e sottoscritto in data 17.5.1979 presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana - Competenze statali di Livorno - dal Signor Romolo Brenni - Presidente ed amministratore Delegato delle Acciaierie di Piombino - contenente gli obblighi e le condizioni aggiuntivi ed integrativi a quelli del disciplinare originario 12.4.1966 n. 12252, ai quali deve essere vincolata la concessione;

SENTITA la Regione Toscana, che ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 230 del 10.5.1977 del Consiglio Regionale;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici reso con i voti n. 224 del 12.4.1973 e n. 22 del 16.2.1978;

VISTI il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e le successive disposizioni;

D E C R E T A : -

ART. 1) - Salvi i diritti dei terzi, respinte e superate le opposizioni presentate nei termini e secondo le modalità stabilite nell'art. 17 del disciplinare n. 12252 di repertorio del 12.4.1966, si concede la concessione di cui all'art. 1 del presente decreto.





Il Ministro dei Lavori Pubblici

= 6 =

se del presente decreto e nel disciplinare, è assentita alla Società Acciaierie di Piombino - codice Fiscale 00149480493 - la concessione, in via di sanatoria, di derivare dalla falda artesia in Comune di Piombino (prov. di Livorno), a mezzo di tre pozzi già perforati, in terreno di proprietà della stessa Società sito in località Vignarca, la portata di mod. 0,90 (litri/sec. 90) ad integrazione di quella di mod. 1,20 (litri/sec. 120) già concessi col D.Int.le 17.6.1968 n. 668, e quindi di complessivi mod. 2,10, per gli usi vari dello stabilimento di Piombino.

ART. 2) - La concessione è accordata per anni 70 (settanta), successivi e continui decorrenti dal 17.6.1968, data questa di decorrenza dell'originaria concessione assentita con D.Int.le 17.6.1968 n. 668, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare integrativo 17.5.1968 n. 3742 di repertorio, che si approva.

Il canone annuo di cui all'art. 9 del disciplinare di concessione originario, 12.4.1966 n. 12252 di repertorio, che la Società concessionaria è tenuta a corrispondere alle Finanze dello Stato, di anno in anno anticipatamente, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia, viene aumentato a complessive L. 33.600 (trentatremilaseicento) in ragione di L. 16.000 (sedicimila) per ogni modulo derivante e per complessivi moduli 2,10 - a decorrere dal 17.6.1979, avendo la Società concessionaria corrisposto la differenza per canoni arretrati relativi al periodo 1.1.1968 (data di inizio della derivazione autorizzata) al 16.6.1979.



Il Ministro dei Lavori Pubblici

= 7 =

espropriazioni, sono quelli indicati a norma dell'art. 40 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, nell'art. 4 del sopracitato disciplinare integrativo di concessione, e cioè a decorrere dalla data del presente decreto.

- mesi sei per l'inizio delle espropriazioni;
- mesi ventiquattro per l'ultimazione delle espropriazioni.

ART. 4) - L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputata al Capitolo 2508 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente anno finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli anni futuri.

L'Ingegnere del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Toscana, designato per la provincia di Livorno, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, li 19 GIU. 1980

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Gianniello

IL MINISTRO DEI LL.PP.

P. Compagnoni



Gianniello